

Prodotti bio, la questione residui

Difficile gestire la contaminazione involontaria da acido fosfonico

di **Roberto Pinton**

Consulente per l'industria alimentare e la ristorazione

**Cosa prevede
lo schema
di decreto ministeriale
sulle disposizioni
per l'adozione
di opportune misure
per evitare
la presenza involontaria
di sostanze non ammesse
nella produzione biologica**

La produzione biologica è disciplinata a livello unionale dal regolamento (UE) 2018/848, che consente agli Stati membri l'adozione di norme nazionali su:

- la produzione, l'etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva;
- la produzione per particolari specie o gruppi di specie di animali non ancora disciplinate a livello unionale;
- la produzione di prodotti non ancora disciplinati a livello unionale (per esempio, il sale marino e altri sali per alimenti e mangimi o i turaccioli di sughero naturale);

- il livello di prodotti o sostanze non autorizzati che non consente la commercializzazione come prodotti biologici (senza tuttavia vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato di prodotti ottenuti in conformità del regolamento in altri Stati membri).

A ben vedere, quest'ultima facoltà è limitata, dall'articolo 29, comma 5, alle norme nazionali già adottate al momento dell'entrata in vigore del regolamento, che non prevede la possibilità di nuove disposizioni: la Commissione è già impegnata a presentare entro il 31 dicembre 2025 al Parlamento europeo e al Consiglio la sua relazione sulla presenza di prodotti e sostanze non autorizzati e sulla valutazione delle norme nazionali, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa ai fini dell'armonizzazione.

In Italia, dall'aprile 2011, si applica il decreto ministeriale 309/2011 sulle contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica, per il quale la presenza, «anche minima, di sostanze non ammesse in prodotti biologici comporta comunque un'indagine da parte dell'organismo di controllo interessato nei confronti del proprio operatore coinvolto, al fine di valutare la causa volontaria o accidentale della contaminazione».

Salvo che dalla legislazione applicabile non siano previsti limiti inferiori per particolari categorie di



prodotto, il decreto ministeriale indica in 0,01 mg/kg la soglia numerica al di sopra della quale non è concedibile la certificazione di prodotto biologico e ciò anche in caso di accertata contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile.

Una partita complessa

In considerazione della presenza ubiquitaria di acido fosfonico/fosforoso nei suoli e, di conseguenza, nei tessuti vegetali, con il successivo decreto ministeriale del 10 luglio 2020, n. 7264 veniva introdotto il nuovo allegato 2, che in caso di rilevazione della sostanza (ma in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico) per i prodotti biologici non trasformati, trasformati e composti stabiliva la soglia numerica di 0,05 mg/kg¹, introducendo tuttavia contestual-

mente una deroga fino al 31 dicembre 2022 (prorogata al 31 dicembre 2025 dal successivo decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 658304, che elevava la soglia a 0,5 mg/kg per le colture erbacee e a 1,0 mg/kg per le colture arboree. Non bastasse, su richiesta di un'associazione laziale di produttori di frutta a guscio, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 (pur rubricata con il titolo non molto pertinente di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), veniva introdotto un comma che precisava come, nel caso di superamento della soglia per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, non si dovesse applicare il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche, sempre che l'organismo di controllo attribuisse la contaminazione alla natura del suolo. Il che, considerando l'assenza

¹ Tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione e miscelazione.



di una qualsiasi mappatura che identifichi i terreni di origine vulcanica, non contribuiva alla chiarezza del quadro normativo.

Quella dell'acido fosfonico è una partita complessa: è accertato che la positività può derivare dall'uso di fertilizzanti organici, alghe, coadiuvanti enologici (tutti mezzi tecnici ammessi), da trattamenti precedenti alla conversione al metodo biologico (la sostanza viene stoccata dai tessuti legnosi e rilasciata anche per anni dopo l'utilizzo); le prime risultanze di una ricerca del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia agraria (Crea) hanno accertato una produzione endogena da parte di leguminose.

Tant'è che le linee guida dell'European Organic Certifiers Council (Eocc)² indicano una soglia di 0,2 mg/kg per l'attivazione dell'indagine ufficiale. Passando agli altri principi attivi, nessun Paese ha introdotto soglie di decertificazione, ma di attenzione: per esempio, il 20 dicembre 2024 Institut National de l'Origine et de la Qualité (Inao)³ ha indicato nella presenza superiore a 0,02 mg/kg un motivo di dubbio sostanziale che impone all'organismo di controllo l'avvio dell'indagine ufficiale e la sospensione temporanea della certificazione del lotto interessato, che potrà essere revocata qualora risultino adozione di misure precauzionali corrette, accidentalità e inevitabilità.

Lo schema del decreto ministeriale

Da tempo, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) ha avviato il percorso per un aggiornamento della normativa, sempre focalizzandosi sulla gestione dei residui sul prodotto edule, anche se i regolamenti europei, dal 1991, qualificano quella biologica come una certificazione di processo e non di prodotto. Lo scorso 21 gennaio, il Ministero ha convocato una riunione del Tavolo tecnico permanente sull'Agricoltura biologica per presentare lo schema aggiornato del decreto ministeriale recante disposizioni per l'adozione di opportune misure per evitare la presenza involontaria di sostanze non ammesse nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del decreto legislativo n. 148/2023⁴.

Lo schema del provvedimento prevede all'articolo 5, dal titolo "Soglia massima di residuo di antiparassitario", che un prodotto non possa essere commercializzato come biologico quando il residuo di sostanze antiparassitarie riscontrate sia:

² L'European Organic Certifiers Council è un'associazione di oltre 60 organismi di controllo accreditati e autorità competenti. Vedi <https://eocc.eu>

³ L'Institut national de l'origine et de la qualité è l'autorità competente francese alla supervisione del sistema di controllo di tutti i marchi ufficiali di qualità e di origine. Vedi www.inao.gouv.fr

⁴ Decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.



- superiore a 0,010 mg/kg per valori di limiti massimi di residui inferiori (Lmr) o uguali a 10 mg/kg ($Lmr \leq 10 \text{ mg/kg}$);
- uguale o superiore all'1% di Lmr, per valori di Lmr compresi tra 10 mg/kg e 100 mg/kg ($10 \text{ mg/kg} < Lmr \leq 100 \text{ mg/kg}$);
- uguale o superiore a 1 mg/kg per valori di Lmr superiori a 100 mg/kg ($Lmr > 100 \text{ mg/kg}$).

L'impossibilità di utilizzo della qualifica biologica nella commercializzazione collide con il precedente articolo 3, dal titolo "Misure minime in caso di presenza di una sostanza non ammessa", secondo il quale l'integrità del prodotto biologico non è compromessa nel caso in cui, in assenza di altre situazioni non conformi, la fonte e la causa della presenza della sostanza siano state chiaramente individuate e da considerarsi accidentali o tecnicamente inevitabili, dovute a cir-

Lo schema di decreto si concentra solo sui residui di antiparassitari, trascurando l'eventuale presenza di altre sostanze non ammesse

costanze estranee all'operatore che abbia adottato le opportune misure precauzionali.

Viene a configurarsi, così, il singolare divieto di commercializzare un prodotto conforme al regolamento (UE) 2018/848 e la cui integrità lo stesso decreto ministeriale dichiara non compromessa. Altra perplessità suscita il comma 5 dell'articolo 3, che statuisce la non compromissione dell'integrità

Tabella 1
I limiti previsti dallo schema di decreto ministeriale per alcuni principi attivi*

| Prodotto | Principio attivo | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|------------|-------------|------------|---------------|
| | Glifosate | Azoxystrobin | Cyprodinil | Fludioxonil | Fosetil | Mandipropamid |
| Semi di soia | 20 (0.2) | | | | | |
| Semi di girasole | 20 (0.2) | | | | | |
| Grano | 10 (0.1) | | | | | |
| Orzo | 20 (0.2) | | | | | |
| Avena | 20 (0.2) | | | | | |
| Funghi spontanei | 50 (0.5) | | | | | |
| Tartufi | 50 (0.5) | | | | | |
| Lattuga | | | | 40 (0.4) | | 25 (0.25) |
| Spinaci | | | | 30 (0.3) | 200 (1.0) | 25 (0.25) |
| Erbe fresche | | 70 (0.7) | 40 (0.4) | | 300 (1.0) | 30 (0.3) |
| Uva | | | | | 100 (1.0) | |
| Lattuga | | | | | 200 (1.0) | |
| Patate | | | | | 150 (1.0) | |
| Mandorle | | | | | 1000 (1.0) | |
| Nocciole, noci | | | | | 1000 (1.0) | |
| Pomacee | | | | | 70 (0.7) | |
| Albicocche | | | | | 60 (0.6) | |
| Pesche | | | | | 60 (0.6) | |
| Agrumi | | | | | 100 (1.0) | |
| Lamponi | | | | | 200 (1.0) | |
| Mirtilli | | | | | 150 (1.0) | |
| Olive | | | | | 80 (0.8) | |

* La prima cifra è il valore Lmr stabilito dal regolamento (CE) 396/2005 e successive modifiche e integrazioni; la cifra tra parentesi è la soglia di decertificazione sulla base dello schema di decreto ministeriale. I valori sono espressi in mg/kg.



grità del prodotto biologico quando, in assenza di altre situazioni non conformi, siano chiaramente individuate sia la causa sia la fonte della presenza della sostanza non ammessa.

Se nel caso di un'azienda biologica che si trovi in un comprensorio produttivo specializzato (per ipotesi, un melicoltore altoatesino) l'individuazione della causa della sostanza non ammessa può essere agevole (deriva da trattamenti di aziende non biologiche limitrofe), quella della fonte (cioè dell'effettiva azienda confinante che ha effettuato trattamenti in presenza di vento o con attrezzatura non opportunamente tarata) è assai più aleatoria: gli ispettori dell'organismo di controllo sono sì incaricati di pubblico servizio, ma non sono legittimati a verificare la conformità alla normativa di aziende che non si sono assoggettate al controllo.

Altro elemento di perplessità è il focus esclusivo sui mezzi tecnici per l'agricoltura: lo schema di decreto ministeriale si concentra esclusivamente sui residui di antiparassitari, trascurando completamente l'eventuale presenza di altre sostanze non ammesse, quali fertilizzanti e ammendanti, additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici.

